



COMUNE DI BROLO

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 04/03/2022

Art. 1 - Istituzione del Registro comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Brolo, nell'ottica di favorire l'associazionismo e lo sviluppo del volontariato, istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "registro".
2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il registro comprende: a) le Organizzazioni di volontariato; b) le Associazioni di promozione culturale e sociale; c) le Associazioni sportive dilettantistiche.
4. Le Associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee tramite un rappresentante.

Art. 2 - Iscrizione

1. Nel registro possono iscriversi le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - essere espressione della comunità locale;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro ed un'organizzazione interna democratica;

- avere sede sociale a Brolo oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali.

2. Non possono essere iscritti nel registro: a) i partiti politici; b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3. L'iscrizione va richiesta all'Area Amministrativa e la relativa istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio.

4. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna ad indicare una pec o, in mancanza, una mail presso la quale ricevere le comunicazioni ed a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del legale rappresentante.

5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dalla fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 3 - Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare una richiesta, anche a mezzo pec o email, di permanenza nel relativo registro.

2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4 - Cancellazione

1. La cancellazione dal registro, avviene: a) su richiesta del legale rappresentante; b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2; c) in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini indicati all'art.3.
2. L'Ufficio dà comunicazione del provvedimento all'Associazione a mezzo email o pec.

Art. 5 - Pubblicità' del registro

1. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 - Organismi di partecipazione

1. L'attività di supporto, iniziativa e partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi: a) l'Assemblea delle Associazioni b) l'Esecutivo; c) il Portavoce.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è il massimo organismo di partecipazione. E' costituita dal rappresentante legale, o da un delegato, di ogni Associazione iscritta nel registro.
2. Ogni associazione iscritta ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero degli iscritti.

3. L'assemblea è convocata e presieduta dal portavoce o, in caso di assenza, dal componente più anziano.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea deve essere inviata, almeno cinque giorni prima della data stabilita, attraverso la pec o la mail indicata al momento della richiesta di iscrizione nel registro.
5. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
6. L'assemblea elegge, tra i legali rappresentanti delle associazioni partecipanti con diritto di voto o i soggetti delegati dagli stessi, l'Esecutivo.
7. L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'Esecutivo, al Sindaco ed agli Assessori.
8. Delle sedute dell'assemblea vanno redatti appositi verbali.

Art. 8 - Esecutivo

1. L'Assemblea elegge al suo interno un organismo di coordinamento, denominato "Esecutivo", composto da sette membri che rimane in carica due anni. L'esecutivo è presieduto dal portavoce.
2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento dell'esecutivo sono liberamente decisi dall'assemblea. L'esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.
3. L'esecutivo è convocato, con un preavviso di cinque giorni, dal portavoce o dalla maggioranza dei componenti l'esecutivo.

4. L'esecutivo ha il compito di dar seguito agli orientamenti e alle proposte avanzate dall'assemblea. Esso può relazionarsi con l'Amministrazione comunale ed il/i settore/i comunale/i di specifico interesse per le attività da svolgere.

Art. 9 - Il Portavoce

1. Il Portavoce viene eletto dall'Esecutivo, dura in carica due anni e decade unitamente all'esecutivo. E' rieleggibile una sola volta.
2. Il portavoce: a) convoca e presiede l'assemblea; b) convoca l'esecutivo e lo rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. La prima assemblea delle Associazioni iscritte, è convocata dal Dirigente dell'Area Amministrativa entro sessanta giorni dalla esecutività del presente regolamento ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età tra le associazioni presenti.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
3. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti non contrastanti con la stessa.
4. A seguito di espressa richiesta del Portavoce o di un componente l'Esecutivo, l'Ente mette a disposizione dell'Assemblea o dell'Esecutivo stesso, propri locali per le adunanze e per le attività previste e disciplinate con il presente Regolamento